

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll | Dr. Arno Pichler | Dr. Benjamin Steinmair |

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 02/2026

Bolzano, 20/02/2026

Novità Finanziaria 2026

Gentili clienti,

con questa circolare desideriamo elencare le novità più interessanti della Finanziaria 2026.

Contenuto

1.1	Misure per le imprese e i professionisti	1
1.1.1	Iper-ammortamenti per nuovi investimenti 4.0 dal 2026 al 2028	2
1.1.2	Frazionamento delle plusvalenze	2
1.1.3	Modifiche alla tassazione dei dividendi per partecipazioni minori del 5%	3
1.1.4	Comunicazione delle operazioni in contanti nel settore del turismo	3
1.1.5	Affrancamento delle riserve in sospensione di imposta	3
1.1.6	Condizione di accesso al regime forfetario (art. 12)	3
1.1.7	Riduzione imposta sostitutiva premi di produttività dei dipendenti	4
1.1.8	Buoni pasto elettronici - Incremento del limite di non imponibilità	4
1.1.9	Assegnazione agevolata e trasformazione in società semplice	4
1.1.10	Estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale	4
1.1.11	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 per il settore agricolo (art. 96)	5
1.1.12	Aliquote Tobin Tax su transazioni finanziarie raddoppiate	5
1.1.13	Rottamazione quinquies dei ruoli e cartelle	5
1.1.14	Divieto di compensazione con ruoli superiori a 50.000€	5
1.1.15	Pos e registratori di cassa: novità dal 01.01.2026	5
1.2	Misure per le persone fisiche	6
1.2.1	Locazione breve: chi loca più di due immobili deve aprire partita iva	6
1.2.2	Detrazioni per interventi "edilizi" - Proroga dell'aliquota "maggiorata"	7
1.2.3	Riduzione Irpef dal 35% al 33% per il secondo scaglione	7
1.2.4	Aumento limite deducibilità per contributi alle pensioni complementari	8
1.2.5	Tassazione dei redditi derivanti da criptovalute stablecoins	8
1.2.6	Carte di Identità cartacee invalidi da agosto 2026	8

1.1 Misure per le imprese e i professionisti

1.1.1 Iper-ammortamenti per nuovi investimenti 4.0 dal 2026 al 2028

A sostituire gli attuali crediti di imposta per investimenti del tipo 4.0 e 5.0, è introdotta una misura con le caratteristiche del iper-ammortamento.

NOVITÀ: i beni agevolabili devono provenire dalla UE o uno stato EFTA.

Soggetti beneficiari	La misura è applicabile solo da soggetti titolari di reddito di impresa, non però da professionisti o associazioni professionali.
Ambito temporale	Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'1.1.2026 al 30.09.2028.
Beni agevolabili	Beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
	Beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.
	I beni agevolabili devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell'UE o stati EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Misura agevolazione 4.0	La maggiorazione del costo di acquisizione è differenziata in relazione all'ammontare degli investimenti. • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Accesso al beneficio	Per accedere al beneficio, l'impresa deve trasmettere al GSE apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Con rispetto alla bozza della Finanziari è stata eliminata l'agevolazione 5.0 per investimenti in risparmio energetico.

1.1.2 Frazionamento delle plusvalenze

Si interviene sulla disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell'ambito del reddito di impresa, eliminando in linea generale la possibilità di rateizzare le plusvalenze generatesi. Le plusvalenze pertanto formano reddito per il loro intero ammontare (precedentemente era possibile rateizzare la plusvalenza in 5 anni se i beni risultavano posseduti per almeno 3 anni).

Per la cessione di azienda o ramo d'azienda resta la possibilità di rateizzare la plusvalenza in cinque esercizi, a condizione che il possesso sia di almeno tre anni (regola invariata rispetto a prima).

Le nuove regole si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d'imposta 2026 (esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2025). Non cambiano le modalità per le plusvalenze realizzate fino al periodo d'imposta 2025.

Per il calcolo dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2026, si deve considerare l'imposta che sarebbe risultata applicando le nuove regole.

1.1.3 Modifiche alla tassazione dei dividendi per partecipazioni minori del 5%

La modifica alla disciplina della tassazione dei dividendi prevede una importante novità peggiorativa per chi detiene partecipazioni di un certo tipo.

Il regime ad ora applicabile (detassazione del 95% delle plusvalenze o dei dividendi distribuiti) resta applicabile solamente alle partecipazioni con le seguenti caratteristiche:

- Partecipazione di almeno il 5% al capitale;
- Ovvero, alternativamente, partecipazione con un valore fiscale di almeno pari a 500.000€.

Le partecipazioni che non soddisfano i criteri di cui sopra (<5% ovvero valore <500.000€) non sono più soggette alla tassazione agevolata dei dividendi ovvero alla PEX in caso di cessione di partecipazioni.

Le persone fisiche continuano a tassare i dividendi percepiti con la ritenuta del 26%.

Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni di utili e riserve di utili deliberate dall'1.1.2026.

1.1.4 Comunicazione delle operazioni in contanti nel settore del turismo

Il limite di importo a partire dal quale le operazioni in contanti in ambito turistico e con soggetti esteri devono essere comunicate sale dagli attuali 1.000€ a 5.000€.

Con i nuovi limiti, la comunicazione delle operazioni in contanti con stranieri ora è regolata come segue:

- Operazioni in contanti
- legate al turismo
- con persone senza cittadinanza italiana e residenti all'estero
- di importo compreso tra i 5.000€ e 14.999€
- devono essere comunicate con cadenza annuale (entro 10 aprile di ogni anno).

Il limite generale per l'utilizzo del contante è pari a 5.000€, solo nel settore turistico e solo per soggetti non residenti, questo limite è innalzato a 14.999€, e, come descritto sopra, soggetto a comunicazione.

1.1.5 Affrancamento delle riserve in sospensione di imposta

Si ripropone, nei medesimi termini, l'opportunità, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d'imposta, di affrancarle, e quindi eliminare il vincolo fiscale, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 10%.

1.1.6 Condizione di accesso al regime forfetario (art. 12)

Per applicare il regime forfetario nel 2026, i redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al 2025 non devono essere superiori a 35.000 euro.

1.1.7 Riduzione imposta sostitutiva premi di produttività dei dipendenti

Per il 2025 viene ridotta l'imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10% al 5%.

Per gli anni 2026 e 2027 l'imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa

- viene ridotta all'1%;
- si applica entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro.

1.1.8 Buoni pasto elettronici - Incremento del limite di non imponibilità

Viene previsto l'incremento da 8 a 10 euro del limite di non imponibilità dei buoni pasto elettronici. Nessuna modifica è invece prevista per i buoni pasto cartacei (soglia 4 euro).

1.1.9 Assegnazione agevolata e trasformazione in società semplice

Sono riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (ad eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali competono per le operazioni effettuate entro il 30.9.2026.

La tassazione dell'assegnazione o trasformazione è la seguente:

- imposta sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze sui beni assegnati o ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione (10,5% per le società non operative per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025);
- imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito dell'assegnazione o della trasformazione.

Il versamento delle imposte sostitutive avviene per il 60% entro il 30.9.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

1.1.10 Estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale

Sono riaperti i termini per l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale. L'opzione per l'estromissione, che si attua mediante comportamento concludente, deve avvenire entro il 31.5.2026.

I benefici fiscali si sostanziano nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

1.1.11 Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 per il settore agricolo (art. 96)

Viene introdotto un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 dedicato alle imprese attive nel settore agricolo e nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui agli Allegati A e B alla L. 11.12.2016 n. 232 (quindi beni materiali e immateriali 4.0).

Gli investimenti agevolati sono quelli effettuati dall'1.1.2026 al 31.12.2026, o nel termine "lungo" del 30.6.2027, a condizione che entro il 31.12.2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione (c.d. "prenotazione").

Il credito d'imposta è previsto nella misura del 40% per gli investimenti fino a 1 milione di euro, nel limite complessivo di spesa di 2,1 milioni di euro.

1.1.12 Aliquote Tobin Tax su transazioni finanziarie raddoppiate

Le aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin Tax") sono raddoppiate dai precedenti 0,2% a 0,4%. Le nuove aliquote si applicano dalle transazioni a decorrere dall'01.01.2026.

1.1.13 Rottamazione quinquies dei ruoli e cartelle

Viene prevista una nuova edizione della rottamazione dei ruoli. I ruoli oggetto di possibile rottamazione sono quelli consegnati dall'01.01.2000 al 31.12.2023.

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e dei compensi di riscossione. Per aderire alla rottamazione quinquies il contribuente deve farne richiesta entro il 30.04.2026 e entro il 31.07.2026 devono procedere al pagamento dell'intera somma o della prima rata in caso di richiesta di rateizzazione.

1.1.14 Divieto di compensazione con ruoli superiori a 50.000€

È previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 50.000€.

Il divieto non si applica in caso di dilazione e rateizzazione dei ruoli e resta possibile compensare i ruoli con crediti per imposte erariali (non invece con altri crediti come crediti per ricerca e sviluppo, crediti per investimenti 4.0 o 5.0 ecc).

1.1.15 Pos e registratori di cassa: novità dal 01.01.2026

Il 31.10.25 è stato pubblicato il provvedimento che individua come procedere a seguito dell'obbligo di collegare i dispositivi POS ai registratori telematici.

A partire dal 1° gennaio 2026 sarà obbligatoria l'integrazione completa tra gli strumenti di pagamento elettronico e i registratori telematici, per garantire la memorizzazione e trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici all'Agenzia delle Entrate.

Da questa data in poi, tutti i pagamenti elettronici (carte, wallet, app, ecc.) devono essere memorizzati e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate, insieme ai dati dei corrispettivi.

L'obbligo in questione si rappresenta come segue:

- Dal 1° gennaio 2026: obbligo di integrazione tra strumenti di pagamento elettronico (Pos, software, app, ecc.) e registratori telematici/server attivi nel punto vendita.
- L'associazione avverrà tramite funzionalità offerte nell'area riservata «fatture e corrispettivi» dell'Agenzia delle Entrate, disponibile dai primi giorni di marzo 2026.
- Ogni esercente (o intermediario) dovrà associare il numero di matricola di ciascun strumento di pagamento elettronico con quello del registratore telematico censito.
- L'elenco degli strumenti di pagamento elettronico verrà reso disponibile nell'area riservata, sulla base delle comunicazioni preventive degli operatori finanziari all'Agenzia.
- Per ogni vendita, dovrà essere selezionata in cassa la tipologia effettiva di pagamento utilizzata dal cliente tramite la funzione specifica sugli RT.
- Il tracciamento dei pagamenti elettronici ricevuti avverrà automaticamente in caso di collegamento fisico diretto tra Pos e dispositivo di certificazione fiscale.
- Dal 1° gennaio 2026 la mancata memorizzazione o trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici comporterà specifiche sanzioni.

La mancata trasmissione di ciascun pagamento elettronico prevede una sanzione di 100 euro per singola omissione, senza cumulo giuridico. In caso di mancato collegamento tra strumento di pagamento e registratore telematico, la sanzione varia da 1.000 a 4.000 euro e può comportare la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'attività.

1.2 Misure per le persone fisiche

1.2.1 Locazione breve: chi loca più di due immobili deve aprire partita iva

Viene ridotto il campo di applicazione della cedolare secca con l'aliquota del 21% rispetto ai contratti di locazioni brevi.

Viene altresì limitata l'applicazione del regime sulle locazioni brevi a solo due immobili. Per chi gestisce oltre due immobili viene introdotta la necessità di aprire una partita iva (fino ad ora questo era previsto solo a partire dal quinto immobile locato).

Ambito oggettivo	Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono servizi accessori come fornitura di biancheria e pulizia, stipulati da persone fisiche fuori dall'esercizio di attività d'impresa, anche tramite intermediari immobiliari o portali telematici.
Locazioni brevi senza intermediario	Per una sola unità immobiliare locata nel periodo d'imposta senza il coinvolgimento di intermediari o portali telematici, è possibile optare per l'aliquota ridotta del 21% sulla cedolare secca. Per una ulteriore unità immobiliare si applica l'aliquota del 26%.
Locazioni brevi con intermediario	Anche la stipula di un solo contratto tramite intermediari o portali comporta l'applicazione dell'aliquota al 26% su tutte le locazioni brevi relative a quell'unità per il periodo d'imposta.

Locazione turistica di 3 immobili e oltre	Ci loca 3 appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non può applicare la cedolare secca e deve aprire una partita iva per gestire la locazione turistica di oltre 3 immobili.
Esclusioni	Sono esclusi i contratti di locazione ordinari (es. 4+4, 3+2), per cui restano valide le regole precedenti sulla cedolare secca (21% o 10%) Esclusi anche i contratti per fabbricati strumentali e terreni essendo in questi casi non applicabile la cedolare secca.

1.2.2 Detrazioni per interventi "edilizi" - Proroga dell'aliquota "maggiorata"

Sono prorogate anche per l'anno 2026 le aliquote delle detrazioni spettanti per gli interventi "edilizi" applicabili in relazione alle spese sostenute nel 2025.

Si tratta del

- "bonus casa" (all'art. 16-bis TUIR),
- "ecobonus" (art. 14 DL 63/2013),
- „sismabonus" (art. 16 co. 1-bis TUIR)

Condizione	1.1.2025 - 31.12.2026	1.1.2027 - 31.12.2027
Interventi su abitazioni (non principali)	36% di 96.000€	30% di 96.000€
Interventi su abitazione principale (titolari diritto di proprietà o diritto reale di godimento)	50% di 96.000€	36% di 96.000€

Prorogato anche il "bonus mobili" per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per le spese sostenute nel 2026 gli interventi di recupero edilizio devono essere iniziati dall'1.1.2025.

Il limite è confermato a 50% di 5.000 euro e il credito deve essere ripartito su 10 anni.

1.2.3 Riduzione Irpef dal 35% al 33% per il secondo scaglione

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, ovvero quello da 28.000 euro a 50.000 euro.

Le nuove aliquote IRPEF sono:

- 23% fino a 28.000 euro;
- 33% tra 28.001 e 50.000 euro (era 35%);
- 43% oltre 50.000 euro.

La riduzione si applica a regime, a partire dall'1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2026

Il risparmio fiscale massimo è di 440 euro grazie alla riduzione del secondo scaglione del 2%.

Per redditi superiori a 200.000 euro, una "neutralizzazione" riduce le detrazioni di imposta di 440 euro su specifici oneri detraibili.

1.2.4 Aumento limite deducibilità per contributi alle pensioni complementari

Il limite di deducibilità per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari è aumentato a 5.300€.

Sono pertanto deducibili le seguenti somme:

- 5.300€ a decorrere dal periodo di imposta 2026
- 5.164,57€ fino al periodo di imposta 2025.

1.2.5 Tassazione dei redditi derivanti da criptovalute stablecoins

Le plusvalenze generate dalle criptovalute sono tassate al 33% a partire dal 01.01.2026.

Le plusvalenze generate da stablecoins denominati in euro sono tassate al 26%.

1.2.6 Carte di Identità cartacee invalidi da agosto 2026

A partire dal 03.08.2026 tutte le carte di identità cartacee, a prescindere dalla scadenza riportata sul documento, cesseranno di avere validità.

Si consiglia pertanto, di attivarsi subito per sostituire la carta di identità cartacea con quella elettronica.